



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 101 DEL 23/09/2020

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ PER OCCUPAZIONE DI SEDE STRADALE PER LAVORI EDILI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO IN VIA VITTORIO VENETO, ALTEZZA CIV. N. 12, DAL 01/10/2020 AL 13/10/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che parte di via Vittorio Veneto, in corrispondenza del civ. n. 12, sarà interessata da occupazione di sede stradale per una superficie di mq. 288 circa (m. 49,68 x m. 5,80) allo scopo di effettuare le operazioni di movimento di mezzi per il carico e il trasporto di materiali derivanti da demolizione di edificio e di costruzione di nuovo edificio residenziale;

Vista la richiesta presentata da Schiabel Massimo per conto della ditta Opa House s.r.l. di Grandin Alessandro con sede a San Donà di Piave, in via Como n. 43/5, con la quale chiede la modifica della viabilità sulla precitata via al fine di eseguire le suindicate opere dalle ore 07,00 del 01/10/2020 alle ore 18,30 del 13/10/2020;

Vista l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2020/303 del 27/08/2020, rilasciata dal competente ufficio C.o.s.a.p. del Comune;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

- 1) che dalle ore 07,00 del 01/10/2020 fino al termine dell'intervento e comunque entro e non oltre il 13/10/2020, sulla strada a senso unico di circolazione via Vittorio veneto, all'altezza del civ. n. 12, per i lavori in premessa citati, la circolazione sia pedonale che veicolare possa essere sospesa, consentita a doppio senso di circolazione per i soli frontisti, residenti e domicilianti o deviata a seconda delle esigenze dei lavori e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
- 2) che dovrà essere sempre garantito l'accesso alle proprietà eventualmente interessate dall'occupazione;
- 3) che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92 e dovrà essere assicurata la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere (art. 36 D.P.R. 495/92);
- 4) che l'area delle operazioni, compreso quella richiesta per i veicoli a servizio del cantiere, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature e materiali vari, ecc. (Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;

La ditta esecutrice dei lavori, inoltre avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni-norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-

bis, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessato e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.